

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono sei motivi.

1. Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto ritenendo che la decisione di risoluzione del 2014 del Banco Espírito Santo, S.A. («BES») fosse stata assunta unicamente sulla base del diritto portoghese e prima dell'entrata in vigore della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (OJ 2014, L 173, p. 190) («BRRD»);
2. Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto ritenendo che la BRRD fosse applicabile solo dal 1° gennaio 2015;
3. Terzo motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto ritenendo che, al fine di preservare l'unità e l'esecuzione del processo iniziale di risoluzione del BES, la vendita del Novo Banco dovesse essere soggetta al diritto nazionale in vigore prima dell'attuazione della BRRD;
4. Quarto motivo, vertente sul fatto che la Commissione è incorsa in un errore di diritto quando ha erroneamente ritenuto che non sussistessero disposizioni inscindibili del BRRD pertinenti ai fini della valutazione dell'ACC;
5. Quinto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione degli articoli 101 e 44 del BRRD; e
6. Sesto motivo, vertente sulla violazione da parte della Commissione dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 TFUE («regolamento di procedura»; OJ 2015, L 248, pag. 9), in quanto essa ha ommesso di avviare il procedimento di indagine formale nonostante i seri dubbi sollevati in ordine alla compatibilità del meccanismo dell'ACC con il diritto dell'UE e, così facendo, ha privato i ricorrenti dei loro diritti procedurali.

Ricorso proposto il 28 maggio 2018 — Herrero Torres/EUIPO — DZ Licores (CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES)

(Causa T-326/18)

(2018/C 249/52)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: José-Ramón Herrero Torres (Castellón de la Plana, Spagna) (rappresentante: J. V. Gil Martí, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: DZ Licores, SLU. (Cartagena, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio controverso interessato: Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo CARAJILLO LICOR 43 CUARENTA Y TRES — Domanda di registrazione n. 14 444 855

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 13/03/2018 nel procedimento R 2104/2017-5

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata in quanto illegittima e condannare alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 8, paragrafi 1, lettera b) e 4, nonché dell'articolo 59, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Ricorso proposto il 31 maggio 2018 de 2018 — Bodegas Altun/EUIPO — Codornú (ANA DE ALTUN)

(Causa T-334/18)

(2018/C 249/53)

Lingua in cui è redatto il ricorso: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Bodegas Altun, SL (Baños de Ebro, Spagna) (rappresentante: J. Oria Sousa-Montes, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Codornú, SA (Esplugues de Llobregat, Spagna)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'EUIPO

Richiedente il marchio controverso: Ricorrente

Marchio controverso: Richiesta di marchio dell'Unione europea figurativo ANA DE ALTUN — Domanda di registrazione n. 11 860 913

Procedimento dinanzi all'EUIPO: Opposizione

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'EUIPO del 14/03/2018 nel procedimento R 173/2018-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- condannare l'EUIPO alle spese.